

Bruxelles, 9 giugno 2026
(OR. en)

8921/26

LIMITE

CORLX 439
CFSP/PESC 642
CSDP/PSDC 272
EPF AM 64
COPS 250
POLMIL 190
EUMC 179
CSC 282

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2024/1980, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate beniniane con materiale militare concepito per l'uso letale della forza

DECISIONE (PESC) 2026/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione (PESC) 2024/1980,
relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace
per sostenere le forze armate beniniane
con materiale militare concepito per l'uso letale della forza**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 luglio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1980¹, che ha istituito una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate beniniane con materiale militare concepito per l'uso letale della forza.
- (2) La piena attuazione del sostegno pianificato alle forze armate beniniane non sarà completata fino alla fine del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2024/1980. Tale periodo dovrebbe pertanto essere prorogato di sei mesi, dal 15 luglio 2026 al 15 gennaio 2027.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2024/1980,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione (PESC) 2024/1980 del Consiglio, del 15 luglio 2024, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate beniniane con materiale militare concepito per l'uso letale della forza (GU L, 2024/1980, 16.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1980/oj>).

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione (PESC) 2024/1980, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La durata della misura di assistenza è di 30 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente